



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri della Giunta)

N. 190 del 05.11.2015

OGGETTO: Ricorso T.A.R. per il Lazio – sezione staccata di Latina presentato dalla COMMARE s.r.l. per l'annullamento dell'ordinanza n. 12/2015 relativa alla demolizione di opere abusive su fabbricato via Boschetto snc con cambio di destinazione d'uso – Struttura ex Scuola "Campo al Pozzo" – Tutela del Comune – Incarico legale.

L'anno duemilaquindici, addì cinque del mese di Novembre, alle ore 17,30 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro Izzi

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Premesso che:

- Con riferimento all'immobile sito in Priverno (LT), Via Boschetto s.n.c. Località "Campo al Pozzo" – Ex Scuola Rurale, distinto in Catasto Urbano del Comune di Priverno (LT) al Foglio n. 34 – mappale n. 464 Sub. 1 e catasto Terreni mappale n. 469 è stata adottata la Deliberazione Commissariale (G.C.) n. 150 dell'11.08.2015, avente natura di *mero atto di indirizzo*, in relazione alle problematiche gestionali-amministrative evidenziate dai Responsabili dei competenti Dipartimenti tecnici del Comune di Priverno;
- Con la citata Deliberazione Commissariale n. 150/2015 si deliberava, fra l'altro, di prendere atto di quanto segnalato dal Responsabile del Dipartimento 3 – Servizio 2 "Patrimonio" con la nota prot. N. 10216 del 05.08.2015, allegata alla Deliberazione stessa, e con la quale si segnala alla gestione commissariale che: *"per quanto sopra esposto, a parere dello scrivente, si rilevano diversi elementi che inducono a ritenere che il trasferimento dell'edificio "Ex Scuola Campo al Pozzo" sia illegittimo quindi, a tutela dell'Ente e dei suoi*

beni, si rimette alla S.V. per le valutazioni del caso e la determinazione delle eventuali azioni conseguenti che, nella Sua discrezionalità e competenza, ritenga opportuno adottare”;

DATO ATTO che al punto **B)** della citata deliberazione 150/2015 la Gestione Commissariale si riservava, a seguito di *“ulteriori verifiche tecnico-giuridiche”*, di provvedere di *“adottare ogni utile provvedimento necessario a tutelare le ragioni del Comune, ivi compresa la nomina di uno o più legali e/o consulenti tecnici, al fine di tenere indenne l’Ente da eventuali lesioni dei propri diritti”;*

VISTA la nota Prot. RIS/1251/2015 del Responsabile del Dipartimento 3 → Servizio 2 “Patrimonio” con la quale si comunica alla gestione commissariale, con riferimento alla vicenda in esame, *“l’opportunità, ai fini dello svolgimento ed approfondimento di carattere giuridico non rientranti nelle competenze dello scrivente, di attuare le iniziative più idonee a tutela degli interessi dell’Ente”;*

CONSIDERATO, a seguito di quanto sopra, la complessità delle criticità tecniche evidenziate dagli Uffici Comunali nella vicenda in esame, con prospettazione dell’instaurarsi di azioni legali (amministrative/contabili, civili e penali) contro gli ex proprietari del fondo, la successiva acquirente e/o altri soggetti, al fine di chiedere alla competente Autorità Giurisdizionale di dichiarare nulla e/o di annullare la transazione posta in essere dal Comune di Priverno, così come indicato dal Legale di parte (allegata nota prot. N. 1238/20159), e fatte salve eventuali e successive azioni giudiziarie di diversa natura che abbiano ad evidenziarsi da parte delle competenti Autorità;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario N. 160 del 24.09.2015 di conferire incarico all’Avv. Giampiero Amorelli del Foro di Roma, con studio legale in Roma via G. Pepe, n. 37, al fine di porre in essere ogni azione utile a tenere indenne il Comune da ogni eventuale danno, anche erariale, relativamente alle vicende di cui all’ex Scuola Campo al Pozzo, e come meglio evidenziate nella Deliberazione Commissariale n. 150 dell’ 11.08.2015, e relativi allegati, incaricando tale procuratore e difensore per l’incarico di proporre azione contro gli ex proprietari, la successiva acquirente e/o altri soggetti, al fine di chiedere alla competente Autorità Giurisdizionale di dichiarare nulla e/o di annullare (per le motivazioni tutte di cui alla allegata nota Prot. N. 1238/2015) la transazione agli stessi con la quale il Comune di Priverno ha convenuto con gli ex proprietari di riconsegnare manufatto e terreno, oltreché aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali ed appelli incidentali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio,

PRESO ATTO che in data 29.10.2015, acquisito al protocollo dell’ente al n. prot. 14440, veniva notificato al Comune di Priverno Ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio – sezione staccata di Latina dalla COMMARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Nadia Buratti, rappresentata e difesa dagli avvocati Jessica Quatrone e Alfredo Zaza D’Aulizio con studio in Gaeta per: *“ l’annullamento dell’ordinanza n. 12, prot. N. 8509 datata 01.07.2015 del Comune di Priverno (notificata il 28/07/2015), con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di presunte opere abusive sul fabbricato sito in Priverno, Via Boschetto, s.n.c. nonché contestato un presunto cambio di destinazione d’uso non ammesso e di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non”;*

VISTA la nota Prot. N. 14808 del 05.XI.2015 del responsabile del Dipartimento 3 – Servizio 2 – “Urbanistica” con la quale si comunica che l’Amministrazione Comunale si costituisca in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell’Ente;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario proporre opposizione al ricorso al fine di accertare la regolarità e la legittimità degli atti adottati dall’Ente;

EVIDENZIATO che occorre procedere al conferimento di incarico specifico per la costituzione del giudizio;

Visto il progetto di parcella Prot. N. 14577 del 02.11.2015, in atti, dell'Avv. Giampiero Amorelli pari ad €. 8.754,72;

Tutto quanto premesso e considerato

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Dipartimento 1 "Contenzioso" in merito al solo conferimento dell'incarico legale così come disposto dalla gestione commissariale, ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Dipartimento 2 "Finanziario";

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DELIBERA

- 1) **Di costituirsi** nel procedimento in narrativa e di presentare opposizione al ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio - sezione staccata di Latina, avverso provvedimento di annullamento dell'ordinanza n. 12, prot. N. 8509 datata 01.07.2015 del Comune di Priverno (notificata il 28/07/2015), con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di opere abusive sul fabbricato sito in Priverno, Via Boschetto, s.n.c. (ex Scuola Campo al Pozzo) nonché contestato un presunto cambio di destinazione d'uso non ammesso e di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, presentata dalla COMMARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Nadia Buratti, rappresentata e difesa dagli avvocati Jessica Quatrone e Alfredo Zaza D'Aulisio con studio in Gaeta, nominando, all'uopo, l'Avv. Giampiero Amorelli del Foro di Roma, con studio legale in Roma via G. Pepe, n. 37 – 00100 ROMA;
- 2) **Di conferire** allo stesso il più ampio mandato per la tutela degli interessi dell'Ente con facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali ed appelli incidentali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;
- 3) **Di trasmettere** il presente provvedimento al professionista incaricato ai fini dell'espletamento del mandato;
- 4) **Di stabilire** che la spesa quantificata in €. 8.754,72, da prendere sul cap. 138 "Spese per liti", graverà sui fondi del bilancio comunale, come da Proposta di Parcella Prot. N. 14577 del 02.11.2015, depositata in atti ufficio Contenzioso, con le modalità ivi previste, ovvero rimborso, a consuntivo, delle spese esenti, previa esibizione delle dovute ricevute e attestazioni;
- 5) **Di stabilire** che al professionista incaricato verranno riconosciuti gli importi indicati nelle "Tabelle parametri forensi" allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 13 dicembre

2012 n. 247” prevedendo che i relativi importi non potranno subire modifiche in aumento rispetto a quelli indicati nelle “Tabelle Parametri Forensi” allegate al citato D.M. e, comunque, nei limiti delle somme impegnate;

- 6) **Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento all'Ufficio Protocollo per la sua affissione all'Albo Pretorio on line;

successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di urgente tutela dell'Ente.

www.AlboPretorionline.it

1017175

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 190 DEL 05.11.2015

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Ricorso T.A.R. per il Lazio – Sezione staccata di Latina presentato dalla COMMARE s.r.l. per l'annullamento dell'ordinanza n. 12/2015 relativa alla demolizione di opere abusive su fabbricato via Boschetto snc con cambio di destinazione d'uso – Struttura ex Scuola "Campo al Pozzo" – Tutela del Comune – Incarico legale.

UFFICIO CONTENZIOSO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTENZIOSO

F.to Avv. Alessandro IZZI -

data

timbro

04.11.2015

firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- F.TO Dott.ssa Antonina Rodà -

data

timbro

05.11.2015

firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1872 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **10 NOV. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **10 NOV. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **10 NOV. 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

- La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **10 NOV. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, **10 NOV. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)